

## **Proposta di Legge regionale:**

**Soppressione dell'istituto del vitalizio per i consiglieri e gli assessori regionali.  
Passaggio al sistema previdenziale contributivo.**

### **SOMMARIO**

Preambolo

Articolo 1: Soppressione dell'istituto del vitalizio per i consiglieri e gli assessori regionali.  
Passaggio al sistema previdenziale contributivo.

Articolo 2: Oneri finanziari

### **PREAMBOLO**

#### **VISTI:**

- l'articolo 123 della Costituzione;
- l'articolo 9 dello Statuto;
- l'articolo 14 comma 1 lettera f) del DL 13 agosto 2011 n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148;
- il capo III della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 recante: "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale";

#### **CONSIDERATO:**

- con risoluzione n. 78 approvata nella seduta del 6 settembre 2011 in merito alla manovra economica del governo varata con il DL 138/2011 il Consiglio regionale ha assunto l'impegno "ad assumere, nei termini che saranno previsti dal d.l. 138/2011 in via di conversione e a valere dalla prossima legislatura, e comunque nell'ambito della propria autonomia statutaria, i necessari provvedimenti afferenti ...omissis ... il superamento dell'attuale regime del vitalizio per i consiglieri regionali con passaggio al sistema previdenziale contributivo";
- il DL 138/2011, convertito con L. 148/2011, prevede che le Regioni, ai fini del raggiungimento della condizione di virtuosità nell'ambito delle politiche di coordinamento della finanza pubblica, adottino entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;
- attualmente l'istituto del vitalizio trova disciplina nella LR 3/2009; la sua erogazione agli aventi diritto incide per circa 3,5 milioni di euro (dato 2010) sul bilancio del Consiglio regionale, coprendo i versamenti obbligatori dei consiglieri e assessori in carica soltanto il 22% circa dell'erogato obbligatoriamente su base annua;
- si ritiene pertanto necessario procedere ad attuare l'impegno della risoluzione, per dare concreta attuazione all'impegno assunto in materia di riorganizzazione dei costi dell'Istituzione;

si approva la seguente legge:

### **Art.1**

#### **Soppressione dell'istituto del vitalizio per i consiglieri e gli assessori regionali. Passaggio al sistema previdenziale contributivo.**

1. I consiglieri regionali e gli assessori regionali rispettivamente eletti e nominati a far data dalla decima legislatura regionale sono sottoposti a sistema previdenziale contributivo. Per essi è abolito l'istituto del vitalizio.
2. Ai consiglieri regionali e agli assessori regionali cessati dal mandato alla data di avvio della decima legislatura regionale si continuano ad applicare le disposizioni in materia di vitalizio di cui alla legge regionale 9 gennaio 2009 n. 3 (Testo unico sulle norme dei consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).
3. Con uno o più successivi provvedimenti è data attuazione alle disposizioni di cui al primo paragrafo del comma 1.

### **Art. 2**

#### **Oneri finanziari**

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nell'ambito delle leggi ordinarie di bilancio della Regione Toscana, a valere sulle annualità di decorrenza dei suoi effetti e successive.

### **Art. 3**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

## **RELAZIONE**

La presente proposta di legge attua l'impegno assunto dal Consiglio regionale con l'approvazione della risoluzione n. 78 del 6 settembre 2011, limitatamente al "superamento dell'attuale regime di vitalizio per i consiglieri regionali con passaggio al sistema previdenziale contributivo". Un impegno assunto nella consapevolezza della propria legittimità a legiferare sulla materia, ricordato che la disciplina del vitalizio trova riferimento completo oggi nell'articolo 9 dello Statuto e nel Capo III della LR 3/2009 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

Il provvedimento in questione sancisce - articolo 1 - il superamento, per i consiglieri e gli assessori del vitalizio e del passaggio al sistema previdenziale contributivo a far data dalla decima legislatura regionale, mantenendo l'attuale vigente disciplina per i consiglieri e gli assessori cessati dal mandato con l'avvio della prossima legislatura. La PdL prevede che con uno o più successivi provvedimenti sia data attuazione nei tempi della legge a tale passaggio, che sancisce la coesistenza di due regimi differenziati, uno dei quali (il vigente disciplinato dalla LR 3/2009) a progressivo inevitabile esaurimento.

Con l'articolo 2 si riconosce l'obbligatorietà della spesa conseguente all'entrata in vigore della legge, imputandone la copertura ai bilanci regionali a far data dall'esercizio relativo all'efficacia delle disposizioni previste.

Giova ricordare che ad oggi l'erogazione dei vitalizi prevede una copertura del monte complessivo in pagamento delle trattenute obbligatorie poste a carico dei consiglieri e degli assessori in carica del 22% circa, necessitando per il restante 78% del ricorso al bilancio del Consiglio regionale, per un cifra attestata al 31 dicembre 2010 all'incirca sui 3,5 milioni di euro.

I firmatari